

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964, n. 735

Istituzione del circondario di Pordenone.

(GU n.230 del 18-9-1964)

Vigente al: 3-10-1964

TITOLO I

Istituzione del circondario di Pordenone

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, e per la sanità';

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della provincia di Udine e' istituito un circondario con capoluogo Pordenone.

Il territorio del suddetto circondario comprende i seguenti Comuni:

Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto-Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

TITOLO II

Istituzione degli uffici ed organi circondariali delle Amministrazioni dello Stato e degli enti parastatali

Art. 2.

Sono istituiti nel circondario, con sede nel capoluogo:

a) la Giunta circondariale amministrativa, il Consiglio circondariale di Prefettura, la Commissione circondariale delle imposte dirette ed indirette sugli affari, la Commissione censuaria circondariale, nonche' gli altri uffici ed organi collegiali

circondariali dello Stato, elencati nell'allegata tabella A;

b) gli uffici ed organi collegiali circondariali degli enti parastatali elencati nell'allegata tabella B.

L'istituzione degli uffici circondariali non puo' comportare, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, ampliamento dei ruoli organici del personale dello Stato, ne', salvo casi di necessita', di quelli del personale degli enti parastatali.

Art. 3.

Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e salvo altresì quanto sara' stabilito, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dalle norme di attuazione dello Statuto stesso e da quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che adempiono a funzioni demandate alla Regione, tutti gli uffici ed organi di cui all'articolo precedente eserciteranno, nell'ambito del circondario, tutte le competenze che in atto sono attribuite ai corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 4.

L'istituzione degli uffici ed organi di cui all'art. 2 e' attuata dalle competenti Amministrazioni statali e parastatali con propri provvedimenti, che devono essere pubblicati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio degli annunci legali e nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Gli uffici ed organi circondariali entrano in funzione alla data che sara' stabilita negli stessi provvedimenti di cui sopra, e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei provvedimenti stessi nella Gazzetta Ufficiale.

Alla data dell'entrata in funzione degli uffici ed organi circondariali cessano, relativamente al territorio compreso nel circondario di Pordenone, tutte le competenze in atto esercitate dagli uffici ed organi, statali e parastatali, esistenti nella provincia di Udine.

Art. 5.

Agli uffici circondariali dello Stato e degli enti parastatali sono preposti funzionari con qualifica pari o immediatamente inferiore a quella prevista per i funzionari preposti ai corrispondenti uffici provinciali.

Art. 6.

Agli organi collegiali circondariali istituiti ai sensi dell'art. 2 si applicano le norme regolanti gli analoghi organi provinciali.

Sono chiamati a far parte di tali organi, in luogo dei funzionari degli uffici provinciali, quelli dei corrispondenti uffici circondariali.

Per la nomina dei membri estranei all'Amministrazione sono designate persone iscritte nel registro di popolazione di Comuni facenti parte del circondario.

Art. 7.

Presso gli uffici statali circondariali di Pordenone sono istituite Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi.

Le Commissioni sono composte dal dirigente l'ufficio circondariale o da un suo delegato, da un impiegato addetto al medesimo ufficio che disimpegna anche le funzioni di segretario e dal direttore dell'archivio circondariale di Stato di Pordenone o da un impiegato di detto archivio da lui delegato.

Alle Commissioni di sorveglianza, di cui al presente articolo, si applica ogni altra disposizione contenuta nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

TITOLO III

Norme particolari riguardanti le Amministrazioni dell'interno e della grazia e giustizia

Art. 8.

Nel territorio compreso nel circondario di Pordenone le funzioni di rappresentanza del potere esecutivo, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, e quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sono esercitate dal prefetto di Udine.

Art. 9.

All'ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone e' preposto un vice prefetto.

A detto funzionario spetta l'alloggio di servizio.

Art. 10.

All'ufficio circondariale di pubblica sicurezza e' preposto un vice questore.

Art. 11.

Al dirigente il Comando circondariale dei vigili del fuoco di Pordenone si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 12.

L'istituzione dell'archivio notarile circondariale di Pordenone sara' preceduta dalla separazione del distretto di Pordenone da quelli riuniti di Udine e Tolmezzo, nonche' dalla costituzione del Collegio e del Consiglio notarile per i territori soggetti alla giurisdizione del tribunale di Pordenone e per i territori dei comuni di Erto Casso e Cimolais.

L'organizzazione, il funzionamento e la competenza dell'archivio notarile circondariale di Pordenone sono quelli propri attribuiti dalle vigenti disposizioni agli archivi notarili distrettuali.

I territori dei comuni di Erto Casso e Cimolais sono distaccati dal distretto notarile di Belluno ed aggregati al distretto notarile di Pordenone.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 13.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici circondariali dello Stato e degli organi collegiali circondariali aventi sede presso i predetti uffici gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La Provincia e gli altri enti provvedono relativamente agli uffici ed organi circondariali alle spese che in base a specifiche norme fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 14.

In dipendenza della costituzione degli uffici ed organi di cui all'art. 2 l'Amministrazione del tesoro assicura il servizio di tesoreria.

Art. 15.

Gli atti relativi ad affari interessanti il circondario di Pordenone, compresi i ricorsi amministrativi, pendenti presso gli uffici ed organi della provincia di Udine all'entrata in funzione dei corrispondenti uffici ed organi circondariali sono di ufficio trasmessi a questi ultimi.

I ricorsi non amministrativi, proposti anteriormente alla data di entrata in funzione degli uffici ed organi circondariali saranno definiti dagli uffici ed organi provinciali.

Art. 16.

I conflitti di competenza fra uffici ed organi del circondario di Pordenone e quelli della provincia di Udine sono risolti nei modi e nelle forme previste per gli analoghi conflitti tra uffici ed organi di Province diverse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO - TAVIANI - REALE -

TREMELLONI - COLOMBO
- GUI - MANCINI -
FERRARI AGGRADI - RUSSO
- MEDICI - DELLE FAVE
- MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964

Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 73. - DI PRETORO

TABELLA A

1) Ministero dell'interno:

Ufficio circondariale di Prefettura;
Ufficio circondariale di P.S.;
Archivio circondariale di Stato;
Comando circondariale dei vigili del fuoco;
Comitato circondariale di assistenza e beneficenza pubblica;
Commissione consultiva circondariale per la soluzione delle controversie in materia di spedalità;
Commissione circondariale contro l'alcoolismo;
Commissione tecnica circondariale per le sostanze esplosive e per i fuochini;
Commissione circondariale per gli illegittimi;
Commissione circondariale di vigilanza per le sale di pubblico spettacolo;
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

2) Ministero di grazia e giustizia:

Archivio notarile circondariale.

- 3) Ministero delle finanze:
 - Intendenza di finanza circondariale;
 - Ufficio circondariale per i servizi tecnici erariali e del catasto;
 - Commissione circondariale per la determinazione dei valori medi dei generi soggetti alle imposte di consumo.
- 4) Ministero del tesoro:
 - Direzione circondariale del tesoro;
 - Ragioneria circondariale dello Stato;
 - Commissione circondariale per i danni di guerra.
- 5) Ministero della pubblica istruzione:
 - Provveditorato circondariale agli studi;
 - Delegazione circondariale di storia patria;
 - Consiglio circondariale scolastico;
 - Consiglio circondariale di disciplina;
 - Commissione circondariale per l'edilizia scolastica;
- 6) Ministero del lavori pubblici:
 - Ufficio circondariale del Genio civile;
 - Commissione circondariale per l'incremento delle coltivazioni arboree nelle pertinenze idrauliche;
 - Sezione distaccata dell'A.N.A.S.
- 7) Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
 - Ispettorato circondariale dell'agricoltura;
 - Ispettorato circondariale delle foreste;
 - Ispettorato circondariale dell'alimentazione;
 - Comitato circondariale tecnico per la bonifica integrale.
- 8) Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
 - Direzione circondariale della poste e delle telecomunicazioni.
- 9) Ministero dell'industria e del commercio:
 - Ufficio circondariale dell'industria e commercio;
 - Ufficio metrico circondariale.
- 10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
 - Ufficio circondariale del lavoro e della massima occupazione;
 - Ispettorato circondariale del lavoro;
 - Centro di emigrazione;
 - Commissione circondariale per l'assegnazione degli alloggi per i lavoratori;
 - Commissione circondariale per i contributi agricoli unificati;
 - Commissione circondariale per l'accertamento dei contributi e dei soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia per i coltivatori diretti e coloni e mezzadri.
- 11) Ministero della sanita':
 - Ufficio del medico circondariale;
 - Ufficio del veterinario circondariale;
 - Consiglio circondariale di sanita';
 - Commissione circondariale per le farmacie;
 - Commissione circondariale di vigilanza per gli ospedali psichiatrici;
 - Commissione circondariale per gli invalidi civili.

TABELLA B

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
(I.N.A.I.L.).
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie
(I.N.A.M.).

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.).

Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).

Ente Nazionale Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (E.N.P.D.E.P.).

Servizio per i contributi agricoli unificati.

Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

Ente Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).

Ente nazionale per la protezione degli animali.

Opera Nazionale per la Protezione della Maternita' e Infanzia (O.N.M.I.).

Opera Nazionale Orfani di Guerra (O.N.O.G.).

Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.).

Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.).

Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato (I.N.G.I.S.).

Croce Rossa italiana (C.R.I.).

Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.).

Federazione italiana della caccia.

Istituto per lo Sviluppo della Edilizia Sociale (I.S.E.S.).

Utenti Motori Agricoli (U.M.A.).